


## *Ascensori*



La principale norma di riferimento per la progettazione e l'esercizio degli ascensori è la direttiva europea 95/16/CE, recepita in Italia con il "**DPR 30 aprile 1999, n. 162**".

Tale legge stabilisce quando il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante (amministratore di condominio), sono tenuti ad effettuare per l'impianto ivi installato:

- **certificazione di nuovo impianto**  
dopo l'installazione di un nuovo ascensore e prima della messa in esercizio
- **regolare manutenzione** (Art. 13)  
da non confondere con le verifiche periodiche (punto successivo)
- **verifica periodica** ogni due anni (Art. 13)
- **verifica straordinaria** (Art.14).  
La verifica è diretta ad accertare la conformità dell'ascensore in seguito a modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (così come definite al punto i) comma 1, art. 2 del D.P.R. 162/99), oppure in seguito a verbale di verifica con esito negativo, o in seguito ad un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da un infortunio.

Tali verifiche (periodiche e straordinarie) devono essere svolte da parte di un "**organismo notificato**", ovvero riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I risultati delle verifiche, gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari vanno annotati sempre sul **libretto dell'ascensore**. Tale libretto va custodito dall' Amministratore o conservato in loco e reso sempre disponibile al verificatore.